

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015**  
**566/2015/R/GAS**

**CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI TAP AG IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO  
INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 713/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il regolamento CE n. 715/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC” (prot. Autorità n. 19040 del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante “Integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla

concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG" (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11) recante "Disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A) recante "Modalità di trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione";
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 151/2012/R/gas) e le allegate Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP nella fase I del *Market test*, previsto dall'articolo 36, paragrafo 6. della direttiva 2009/73/CE
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante "Adozione dell'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application*, ai sensi del comma 3.4 delle Linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas" (di seguito: *Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante "Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG'S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas" e il relativo Allegato (il paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendato dalla deliberazione 249/2013/R7gas è di seguito definito *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/GAS, con la quale l'Autorità ha approvato la metodologia tariffaria predisposta da TAP AG secondo la *Final Joint Opinion (TAP Tariff Code)*;
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 51/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 51/2014/R/gas), recante "Verifica e approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP AG secondo la *Final Joint Opinion*";
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 104/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 104/2014/R/gas) con la quale l'Autorità ha approvato le allegate Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP nella fase II del *Market test*, previsto dall'articolo 36, paragrafo 6. della direttiva 2009/73/CE;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 392/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 392/2015/R/gas), con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di

certificazione di TAP AG in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale;

- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità (di seguito: determina 4/11), recante modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- la comunicazione di TAP AG del 1 luglio 2015 (protocollo Autorità n. 020098 del 3 luglio 2015, di seguito: comunicazione del 1° luglio 2015), contenente l'istanza di certificazione in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale;
- la comunicazione di TAP AG del 19 ottobre 2015 (protocollo Autorità n. 32982 del 4 novembre 2015, di seguito: comunicazione del 19 ottobre 2015) contenente copia dei patti parasociali in vigore tra gli azionisti della società.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 36 della Direttiva 73/09, come recepito dall'articolo 33 del decreto legislativo 93/11, ha riformato la disciplina dell'esenzione di nuove infrastrutture del sistema gas dal c.d. Third Party Access (di seguito: TPA) prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 confermando la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) a concedere l'esenzione dopo aver acquisito il parere dell'Autorità;
- la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento ad un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP); ciò comporta, pertanto, che la valutazione in merito alla richiesta di esenzione, sia effettuata congiuntamente dalle autorità nazionali di regolazione dei paesi coinvolti (di seguito collettivamente: "le Autorità"), ossia, l'Autorità per l'Italia,, per la Grecia, la *Regulatory Authority for Energy* (di seguito: RAE) e per l'Albania l'*Enti Rregulator I Energjise* (di seguito: ERE);
- la predetta istanza includeva, tra le altre cose, una richiesta di esenzione dalla disciplina sulla separazione proprietaria di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 2009/73/CE;
- l'Autorità, con la deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con il decreto del 13 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in Italia;

- in data 16 maggio 2013, la Commissione europea ha adottato la decisione di esenzione per il gasdotto TAP dalla disciplina dei terzi, di regolazione tariffaria e di separazione proprietaria di cui all'articolo 9 comma 1 della direttiva 2009/73/CE;
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l'Autorità, alla luce delle integrazioni richieste da parte della Commissione europea nella decisione di esenzione del 16 maggio 2013, relativamente al paragrafo 4 della *Joint Opinion*, ha adottato la *Final Joint Opinion* sull'istanza di esenzione presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*, senza alcuna modifica;
- il paragrafo 4.5 della *Final Joint Opinion* prevede l'esenzione di TAP AG dalla disciplina sulla separazione proprietaria di cui all'articolo 9, comma 1 della direttiva 2009/73/CE per un periodo di 25 anni decorrente a partire dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura;
- il paragrafo 4.5 punto 1 della *Final Joint Opinion* subordina, inoltre, il rilascio dell'esenzione di cui sopra all'attuazione di una separazione funzionale di TAP AG dai suoi azionisti prima dell'assegnazione della capacità a seguito della prima fase del *Market Test (Booking Phase)*, che è stata avviata il 17 marzo 2014 e si è conclusa nel mese di novembre del 2014;
- in particolare, il citato paragrafo 4.5 della *Final Joint Opinion* impone alla predetta società:
  - a) di elaborare un programma di adempimenti da sottoporre alle autorità di regolazione competenti per la loro approvazione, finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase* e ad evitare la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili ai propri azionisti;
  - b) di nominare un responsabile della conformità, non oltre un mese dalla data di approvazione del programma di adempimenti da parte delle autorità;
- inoltre, il richiamato paragrafo della *Final Joint Opinion* dispone che il predetto programma di adempimenti debba prevedere, almeno:
  - a) le misure adottate per garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla prima *Booking Phase*;
  - b) gli obblighi cui devono ottemperare i dipendenti di TAP AG al fine di dare attuazione al suddetto programma;
  - c) la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti e della presentazione di una relazione annuale sulle misure adottate alle autorità;

- d) i principi sottostanti alla metodologia tariffaria e le regole di gestione della congestione applicabili alla capacità commercializzata da TAP AG;
- con specifico riferimento alla precedente lettera d), il citato programma, da un lato, rinvia ai principi della metodologia tariffaria già definiti in seno al TAP *Tariff Code* (approvato dall’Autorità con la deliberazione 495/2013/R/GAS) e, dall’altro, precisa che le regole di gestione delle congestioni saranno oggetto del codice di rete che, ai sensi del paragrafo 4.7, punto 1 della *Final Joint Opinion*, TAP AG sottoporrà all’approvazione delle autorità non oltre un anno prima dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura;
  - il paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion* prevede, infine, che TAP AG sia certificato in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale prima dell’inizio della costruzione dell’infrastruttura e non oltre il 1° gennaio 2018 e che a tal fine:
    - a) TAP AG presenti un’istanza di certificazione ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11, qualora applicabile, della direttiva 2009/73/CE;
    - b) TAP AG sia certificata dalle rispettive autorità di regolazione nazionale, in ciascuno degli Stati membri attraversati dal gasdotto TAP, in qualità gestore di trasporto indipendente (in ossequio a quanto prescritto dalla *Final Joint Opinion*) al fine di garantire l’indipendenza dei responsabili della gestione del gasdotto in questione dagli azionisti di TAP AG;
    - c) ai fini della certificazione, le Autorità sono tenute a verificare la conformità da parte di TAP AG con le regole sulla separazione del modello del gestore di trasporto indipendente del gas naturale (“modello ITO”) previsto dal Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell’articolo 22 della medesima direttiva che prevede l’obbligo da parte del gestore di trasmettere alle autorità di regolazione un piano decennale di sviluppo della rete;
  - con la deliberazione 51/2014/R/gas, l’Autorità ha approvato il programma di adempimenti proposto, in data 5 febbraio 2014, dalla società TAP AG ai sensi del richiamato paragrafo 4.5, punto 1, della *Final Joint Opinion*;
  - con la deliberazione 104/2014/R/gas, l’Autorità ha approvato le Linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità sul gasdotto TAP nella fase II del *Market test* previsto dall’articolo 36, paragrafo 6. della direttiva 2009/73/CE; le Linee guida relative alla fase I del *Market test* erano state precedentemente approvate dall’Autorità con la deliberazione 151/2012/R/gas;
  - in data 2 marzo 2015, il responsabile della conformità di TAP AG ha inviato alle autorità di regolazione il rapporto annuale relativo all’implementazione delle misure previste dal sopra citato programma di adempimenti;
  - nel citato rapporto, il responsabile della conformità ha attestato l’avvenuta implementazione delle misure di separazione funzionale adottate da TAP AG, tra le quali, si evidenziano, quelle riguardanti la formazione del personale e la

divulgazione delle procedure interne per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili e non ha segnalato violazioni degli obblighi di separazione funzionale da parte della società in questione;

- con la comunicazione del 1° luglio 2015, TAP AG ha presentato all'Autorità, a RAE ed ERE, un'istanza di certificazione in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) ai sensi del paragrafo 4.5 punto 2 della *Final Joint Opinion*;
- con la comunicazione del 19 ottobre 2015, TAP AG, previa richiesta da parte degli Uffici dell'Autorità, ha inviato copia dei patti parasociali in vigore tra gli azionisti della società, completando in tal modo la documentazione rilevante ai fini della procedura di certificazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima sia certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, delle direttive, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
  - quando ricevono notifica dal gestore;
  - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
  - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo punto;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le

informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;

- l'articolo 10, paragrafo 8 della richiamata direttiva prevede che le autorità di regolamentazione e la Commissione europea garantiscano la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate nell'ambito della procedura di certificazione;
- l'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE regola la procedura di certificazione dei gestori di sistemi di trasporto nel caso di controllo da parte di una o più persone di paesi terzi non appartenenti all'Unione europea;
- il Capo IV della direttiva 2009/73/CE, agli articoli 17 e seguenti, stabilisce i requisiti di indipendenza previsti dal modello ITO che devono essere soddisfatti dal gestore di trasporto indipendente ai fini della sua certificazione;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione di un gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9 del D.lgs. 93/11, ai commi 3, 4, 5 e 6, dispone gli adempimenti a carico dell'Autorità ai fini della certificazione dei gestori di un sistema di trasporto in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'art. 43, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, se necessario, dei proprietari di tali sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei regolamenti 713/2009/CE e 715/2009/CE.

## **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- l'articolo 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii una procedura di prima certificazione:
  - a) su istanza dei nuovi gestori di trasporto che avviano l'attività in data successiva alla pubblicazione del provvedimento;
  - b) d'ufficio per i soggetti esistenti alla data di pubblicazione del provvedimento;
- l'articolo 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni prescritte dalle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della procedura di certificazione; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- l'articolo 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- l'articolo 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione europea, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- con la determina 4/11, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino la riservatezza, l'integrità e la non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità specifiche per la custodia e il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione, volte ad assicurarne la riservatezza e l'integrità nell'ambito delle attività di analisi necessarie alle procedure di certificazione.



#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 392/2015/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, finalizzato alla certificazione di TAP AG in qualità di gestore di un sistema di trasporto, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 93/11 e dalla direttiva 2009/73/CE;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto, in deroga alle disposizioni previste dalla determina 4/11 del Direttore dell'allora Direzione Tariffe dell'Autorità e della deliberazione 22/2012/A, che TAP AG metta a disposizione degli Uffici dell'Autorità la documentazione necessaria al procedimento in oggetto tramite apposito ambiente informatico accessibile da remoto solamente al personale autorizzato nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle informazioni contenute nella medesima documentazione;
- nell'ambito del citato procedimento, infine, l'Autorità ha avviato le necessarie attività di interazione con RAE ed ERE, finalizzate all'adozione di una decisione congiunta di certificazione di TAP AG secondo il modello ITO conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE, ad eccezione dell'articolo 22 della medesima direttiva, così come prescritto dal paragrafo 4.5, punto 2 della *Final Joint Opinion*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione del 1 luglio 2015, contenente l'istanza di certificazione, TAP AG ha presentato le proprie argomentazioni a favore della sua certificazione in qualità di gestore di un sistema di trasporto secondo il modello ITO di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE, nonostante il mancato assolvimento di taluni requisiti previsti dal modello in questione;
- nella suddetta comunicazione, TAP AG ha evidenziato, in primo luogo, di essere una società appositamente costituita per la costruzione del gasdotto TAP senza alcun interesse diretto o indiretto nelle attività di produzione o fornitura e di essere separata dal punto di vista societario dai suoi azionisti; questi, pur essendo imprese che esercitano le suddette attività, non esercitano tuttavia alcun controllo su TAP AG ai sensi della normativa europea di riferimento (Regolamento CE n. 139/04), conseguentemente TAP AG non è un'impresa verticalmente integrata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 della direttiva 2009/73/CE;
- la società ha, altresì, evidenziato che, trovandosi attualmente nella fase di costruzione del gasdotto, non potrà assolvere, prima dell'entrata in esercizio

dell'infrastruttura, ad alcuni dei requisiti di indipendenza previsti dal modello ITO in quanto, durante la fase di costruzione TAP AG:

- a) non opererà come gestore di un sistema di trasporto e dovrà necessariamente disporre di alcuni servizi di natura tecnica prestati dai suoi azionisti considerati necessari alla realizzazione e completamento del progetto entro le tempistiche previste dalla *Final Joint Opinion*;
  - b) dovrà servirsi di personale distaccato dagli azionisti in quanto dotato di specifiche competenze tecniche necessarie alla realizzazione del gasdotto;
  - c) non potrà disporre di piena autonomia nelle decisioni di natura finanziaria, in quanto gli azionisti, sui quali ricadono tutti i rischi del progetto, dovranno poter assumere tutte le suddette decisioni; in tale ottica, quindi, la società non potrà procedere alla nomina dell'Organo di sorveglianza previsto dall'articolo 20 della direttiva 2009/73/CE dato che a giudizio di TAP AG in caso contrario, molte decisioni di natura finanziaria (riguardanti gli strumenti di finanziamento del progetto in questione) già adottate dagli azionisti dovrebbero essere riapprovate da tale organo, circostanza che potrebbe provocare incertezze nei finanziatori del progetto;
  - d) l'attuazione di tutte le disposizioni previste dal modello ITO non sarebbe necessaria nella fase di realizzazione del gasdotto atteso che fino alla data di entrata in esercizio di quest'ultimo TAP AG non svolgerà nessuna delle funzioni di un gestore di un sistema di trasporto cui espressamente si applica la disciplina UE in materia di separazione e, ancor peggio, tale prematura implementazione potrebbe seriamente compromettere la realizzazione del progetto e le finalità stesse della decisione di esenzione di cui alla *Final Joint Opinion*;
- nell'istanza di certificazione, inoltre, TAP AG ha evidenziato che la prestazione di taluni servizi tecnici da parte dei suoi azionisti nonché il potere decisionale esercitato da questi ultimi sulla struttura finanziaria del progetto in questione, non possono compromettere l'indipendenza di TAP AG dagli interessi dei suoi azionisti in attività di produzione e/o vendita di energia in quanto, durante la fase di costruzione dell'infrastruttura in parola:
    - (i) la gestione e l'allocazione della capacità del gasdotto è soggetta alle regole delle Linee guida approvate dall'Autorità (contenute nella deliberazione 151/2012/R/gas e nella deliberazione 104/2014/R/gas);
    - (ii) gli azionisti di TAP AG, così come previsto dalla decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 e dalla *Final Joint Opinion* (cfr. paragrafo 4.1.8), non possono esimersi dal finanziare gli interventi necessari all'espansione della capacità del gasdotto rispetto a quella iniziale laddove tale espansione risulti economicamente sostenibile e derivi dalle richieste di allocazione di capacità pervenute nella fase di *Market test*;

- (iii) TAP AG sarà soggetta agli obblighi di separazione funzionale formalizzati in un programma di adempimenti (approvato dall’Autorità con deliberazione 51/2014/R/gas) contenente le misure adottate dalla prima al fine di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti alla *Booking Phase* ed evitare la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili ai propri azionisti; inoltre, il responsabile della conformità vigilerà sul rispetto di tale programma;
- ancora, nella citata istanza di certificazione, TAP AG ha, altresì, evidenziato che, durante la costruzione e anche successivamente, la società intende avvalersi di alcuni servizi forniti da altri gestori del sistema trasporto del gas naturale, anch’essi certificati dalle rispettive autorità di regolazione, per l’esecuzione di alcune attività connesse con la gestione dell’infrastruttura in questione, di cui, comunque, manterrà il controllo e la responsabilità;
  - per ultimo, TAP AG ha evidenziato che, durante la fase di costruzione del gasdotto, pur non operando come gestore di trasporto del gas naturale, sarà comunque in grado di assolvere ad una serie di requisiti previsti dal modello ITO di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE; in particolare, TAP AG:
    - sarà proprietaria dei beni necessari per l’attività di trasporto, incluso il gasdotto in fase di realizzazione;
    - si avvale di personale che per la maggior parte è già direttamente contrattualizzato dalla medesima società e dispone di un sistema di retribuzione del personale indipendente dalle attività o risultati delle imprese partecipate dagli azionisti di TAP AG, in particolare da quelle attive nel settore della produzione e/o vendita di energia;
    - è una società di capitali separata societariamente dai suoi azionisti;
    - utilizza un proprio marchio, una politica di comunicazione, locali, infrastrutture informatiche, sistemi di sicurezza e di accesso separati da quelli dei suoi azionisti;
    - dispone di un bilancio certificato da revisori distinti da quelli utilizzati dai suoi azionisti;
  - infine, in sede di istanza, TAP AG ha dichiarato che, entro la fine della fase di costruzione dell’infrastruttura e, in ogni caso, prima dell’inizio delle operazioni commerciali, sarà in grado di rispettare tutti i requisiti di separazione previsti dal modello ITO di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE; in tal senso, TAP AG ha sottoposto al vaglio dell’Autorità una serie di impegni al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, i quali comportano, tra le altre cose:
    - la cessazione della prestazione di servizi da parte degli azionisti, compreso l’uso di personale distaccato da questi;

- la revisione della struttura finanziaria della società in questione al fine di assolvere ai requisiti di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie necessarie per svolgere l'attività di trasporto del gas naturale;
- la nomina dell'Organo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2009/73/CE.

**CONSIDERATO CHE:**

- come evidenziato al primo gruppo di considerati, il paragrafo 4.5.2 della *Final Joint Opinion* prevede che TAP AG sia certificata, prima della costruzione dell'infrastruttura e non più tardi del 1 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE qualora applicabile, laddove l'articolo 11 disciplina la procedura di certificazione dei gestori di sistemi di trasporto controllati da una o più persone di paesi terzi non appartenenti all'Unione europea;
- dalla documentazione fornita da TAP AG, nella comunicazione del 1 luglio 2015, contenente l'istanza di certificazione, emerge che nessun soggetto di paese terzo non appartenente all'Unione europea esercita un controllo sulla società ai sensi della normativa europea in materia (Regolamento CE n. 139/2004); la medesima circostanza è stata riconosciuta dalla Uffici della Commissione europea nell'ambito del procedimento che ha portato alla decisione di esenzione del 16 maggio 2013;
- come illustrato nel paragrafo 2.5 della *Final Joint Opinion*, l'esenzione riconosciuta a TAP AG anche dagli obblighi di separazione proprietaria di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE mira a consentire la realizzazione del gasdotto in questione da parte degli azionisti della predetta società atteso che, in assenza di tale esenzione, la sostenibilità finanziaria del progetto sarebbe compromessa; tuttavia, poiché la capacità del gasdotto TAP non è interamente esentata ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, la citata *Final Joint Opinion* ha imposto in capo a TAP AG l'obbligo di essere certificata, secondo il modello ITO di cui al Capo IV della direttiva 2009/73/CE (a eccezione dell'articolo 22 della medesima), per garantire un'allocazione della quota di capacità non esentata non discriminatoria rispetto agli interessi nelle attività di vendita e di produzione detenuti dai suoi azionisti;
- gli Uffici della Commissione europea, in una loro comunicazione a TAP AG del 28 giugno 2013, hanno confermato che l'applicazione dei citati requisiti di indipendenza previsti dal modello ITO non è finalizzata a vietare l'uso di servizi da parte degli azionisti ai fini della costruzione del gasdotto quanto, invece, ad assicurare che le attività commerciali che saranno intraprese durante la costruzione del gasdotto siano condotte in maniera non discriminatoria;
- a fronte di quanto di quanto sopra, l'Autorità ha, pertanto, verificato nell'ambito del procedimento di certificazione se le misure predisposte da TAP AG durante la fase di costruzione e fino all'entrata in esercizio dell'infrastruttura in oggetto siano

idonee a rimuovere ogni potenziale conflitto di interessi tra la società in questione e i suoi azionisti nell'ambito della attività di commercializzazione della capacità di TAP AG.

**CONSIDERATO CHE:**

- come ampiamente argomentato dalla società in sede di istanza di certificazione, durante la fase di costruzione TAP AG non svolgerà alcuna delle attività tipiche dei gestori di sistemi di trasporto previste dagli articoli 13 e 17.2 della direttiva 2009/73/CE, a cui la normativa dell'Unione europea in materia di separazione si applica; fanno eccezione le attività di gestione ed allocazione della capacità non oggetto di esenzione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;
- le suddette attività di gestione e di allocazione della capacità non esentata sono state svolte fino a ora da TAP AG, in conformità con le Linee guida approvate dall'Autorità con le deliberazioni 151/2012/R/gas e 104/2014/R/gas; tali Linee guida hanno garantito modalità di allocazione della capacità non discriminatorie e trasparenti;
- inoltre, le misure predisposte da TAP AG in seno al programma di adempimenti hanno evitato la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili agli azionisti di TAP AG;
- la prestazione temporanea di servizi tecnici a TAP AG da parte dei suoi azionisti, compreso il distacco di personale, nonché il controllo esercitato da questi ultimi sulle decisioni inerenti la struttura finanziaria del progetto, sono strumentali alla realizzazione dello stesso; pertanto, ogni limitazione in tal senso, nella fase di costruzione del gasdotto, risulterebbe sproporzionata e rischierebbe di compromettere le finalità della decisione di esenzione; peraltro, dalle argomentazioni fornite in merito da TAP AG non risulta che simile circostanza possa compromettere l'indipendenza della prima dagli interessi dei suoi azionisti nell'ambito dell'attività di commercializzazione della sua capacità, attività che, come più volte ricordato, è sottoposta a un preciso regime regolatorio (approvato dalle autorità di regolamentazione);
- per le medesime ragioni di cui sopra, le deroghe temporanee dai requisiti di piena indipendenza del personale e del *management* di TAP AG nonché dall'obbligo di nomina dell'Organo di sorveglianza appaiono giustificabili, limitatamente alla fase di costruzione del gasdotto dato che, in tale fase, le misure già predisposte da TAP AG sembrano idonee a evitare influenze indebite degli azionisti sui responsabili della gestione di TAP AG;
- inoltre, gli obblighi posti in capo agli azionisti di TAP AG dalla *Final Joint Opinion*, di finanziare gli interventi necessari all'espansione della capacità del gasdotto, rimuovono parimenti i potenziali rischi di discriminazione da parte di

TAP AG nei confronti dei soggetti terzi che intendano prenotare la sua capacità a favore di imprese attive in nei settori della produzione e/o vendita partecipate dai suoi azionisti;

- le procedure di gestione delle informazioni commercialmente sensibili, tramite la predisposizione del programma di adempimenti e la nomina del responsabile della conformità, sono adeguate anche ad assicurare le finalità della direttiva 2009/73/CE nella fase di costruzione e ad evitare che tali informazioni possano essere utilizzate in maniera discriminatoria da parte degli azionisti della società a favore delle loro partecipazioni in imprese operanti a monte e a valle della filiera;
- in sede di istanza di certificazione, TAP AG si è formalmente impegnata a implementare progressivamente durante la fase di costruzione del gasdotto le misure necessarie a garantire il pieno rispetto di tutti i requisiti di indipendenza previsti dal modello ITO prima dell'entrata in esercizio del gasdotto, momento a partire dal quale tutte le deroghe di natura temporanea da tali requisiti dovranno essere rimosse.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce delle argomentazioni sopra esposte, le misure già predisposte da TAP AG al fine di soddisfare alcuni requisiti di indipendenza prescritti dal Capo IV della direttiva 2009/73/CE, già alla data del presente provvedimento, insieme alle ulteriori misure contenute nel programma di adempimenti siano in grado di rimuovere ogni potenziale conflitto di interessi tra TAP AG e i suoi azionisti nella fase di costruzione del gasdotto;
- sia, pertanto, opportuno adottare la decisione preliminare di certificazione di TAP AG come gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e del paragrafo 4.5.2 della *Final Joint Opinion* a condizione che la prima si impegni a predisporre progressivamente le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i requisiti di indipendenza prescritti al gestore di trasporto indipendente dal Capo IV della direttiva 2009/73/CE entro la data di inizio delle operazioni commerciali, in conformità alle tempistiche proposte da TAP AG in sede di istanza di certificazione;
- si debba prevedere un obbligo (i) a carico di TAP AG di continuare a rispettare, durante la fase di costruzione, gli obblighi derivanti dal regime di separazione funzionale, nonché le misure incluse nel programma di adempimenti e (ii) in capo al responsabile della conformità di svolgere le mansioni a questo affidate dalla deliberazione 51/2014/R/gas, al fine di garantire un trattamento non discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili nella disponibilità di TAP AG;

- si debba, altresì, incaricare il responsabile della conformità di monitorare l'esecuzione da parte di TAP AG degli impegni assunti ai fini del presente provvedimento e di informare periodicamente l'Autorità in merito;
- si debba prevedere che l'attuazione degli impegni posti a carico di TAP AG dal presente provvedimento possa essere posticipata solo a seguito di motivata richiesta all'Autorità da parte della società a fronte di circostanze straordinarie che rischiano di compromettere la decisione di esenzione

### **DELIBERA**

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione di TAP AG come gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e del paragrafo 4.5.2 della *Final Joint Opinion*, congiuntamente a RAE ed ERE allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*), di cui forma parte integrante;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 715/2009;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a RAE, ad ERE e a TAP AG;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*